



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di VITERBO



ACCORDO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulti del Lavoro di Viterbo

e

l'Università della Tuscia di Viterbo

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari e laureati, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrali e a Ciclo Unico attivati presso l'Università della Tuscia, ed in particolare, presso i Dipartimenti DEIM e DISTU, di seguito indicati, rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;





Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di VITERBO



convengono quanto segue


Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università ai fini dell'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

- a) Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università della Tuscia di Viterbo si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi: Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
 - L-33: Scienze Economiche;
 - L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
 - LM-56: Scienze dell'Economia;
 - LM-62: Scienze della Politica
 - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;





Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di VITERBO



Art. 3 - Contenuto dei corsi di studio

I Dipartimenti, ove risultano incardinati i corsi di studio, dell'Università della Tuscia di Viterbo devono garantire nel percorso formativo l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU


Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2, che hanno nel piano di studio i CFU previsti all'art.3 possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmataria la convenzione. Qualora i posti disponibili presso gli Studi dei Consulenti, come individuati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, siano inferiori al numero delle domande pervenute, è attivata una selezione, sulla base di criteri predeterminati dai Referenti di cui all'art.6.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale





Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di VITERBO

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università della Tuscia, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Referenti organizzativi

I Dipartimenti DEIM e DISTU dell'Università della Tuscia di Viterbo e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

Nel corso di effettuazione del tirocinio potranno essere inseriti momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 7 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

I Dipartimenti si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dai Dipartimenti riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il periodo di tirocinio può comportare l'acquisizione di CFU all'interno delle altre attività formative dei corsi di studio (DM 270/2004, art. 10 comma 5 lettera d), nell'ambito di quanto deliberato da ciascun dipartimento.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 8 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito





Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Provinciale dell'Ordine
di VITERBO**

in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9. Durata

Il presente accordo avrà una durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

Viterbo 17.2.2016

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Viterbo

Dott. Giuseppe D'Angelo



Il Rettore
dell'Università degli Studi
di Viterbo

Prof. Alessandro Ruggieri

